

deliberazione n. 89

REGOLAMENTO CONCERNENTE:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2013, N. 135

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di regolamento interno n. 9/13, a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza "Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale" dando la parola al Consigliere Rosalba Ortenzi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 1200 del 5 novembre 2013;

Visto l'articolo 10, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio;

Ritenuto opportuno, in attesa dell'approvazione della modifica complessiva del Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche, prevedere fin da ora una verifica della compatibilità delle proposte di legge regionale con l'ordina-

mento europeo ed una riduzione dei limiti massimi della durata dei tempi di intervento nelle discussioni in Assemblea;

Ritenuto, altresì, opportuno, demandare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari la programmazione dei lavori relativi alla sessione di bilancio per l'anno 2014;

Visto l'articolo 133 del Regolamento interno;

D E L I B E R A

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

REGOLAMENTO CONCERNENTE:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 68 del Regolamento interno)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 68 del Regolamento interno del Consiglio, è inserito il seguente:

“1 bis. La Commissione consiliare competente per le politiche comunitarie, su propria richiesta, esprime parere sulla compatibilità con l'ordinamento europeo delle proposte di legge assegnate ad altre Commissioni consiliari permanenti. A tale scopo alla Commissione è trasmessa copia delle proposte di legge presentate in Consiglio.”.

Art. 2

(Riduzione dei termini di discussione previsti dal Regolamento interno)

1. Al secondo comma dell'articolo 25, al primo, terzo e quarto comma dell'articolo 27, al quarto e sesto comma dell'articolo 35, al primo comma dell'articolo 40, al primo comma dell'articolo 53, al secondo comma dell'articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio le parole: “cinque minuti” sono sostituite dalle parole: “tre minuti”.

2. Al quarto comma dell'articolo 35 del Regolamento interno del Consiglio, le parole: “venti minuti” sono sostituite dalle parole: “dieci minuti”.

3. Al secondo comma dell'articolo 79 del Regolamento interno del Consiglio, le parole: “trenta minuti” sono sostituite dalle parole: “venti minuti”.

4. Al secondo comma dell'articolo 41 e al terzo comma dell'articolo 115 del Regolamento interno del Consiglio, le parole: “dieci minuti” sono sostituite dalle parole: “cinque minuti”.

5. Il settimo comma dell'articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio è sostituito dal seguente:

“7. L'illustrazione e l'intervento del componente della Giunta regionale non possono superare dieci minuti; gli interventi dei consiglieri e la replica non possono eccedere cinque minuti.”.

Art. 3

(Modalità di approvazione del bilancio per l'anno 2014)

1. Limitatamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 il Consiglio regionale è convocato in sessione di bilancio secondo il programma dei lavori stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 bis del Regolamento interno del Consiglio.